Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 1983.

Trasferimento alla regione Lazio dell'acquedotto demaniale degli Squarciarelli, situato nel comune di Grottaferrata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha trasferito alle regioni a statuto ordinario gli acquedotti d'interesse regionale appartenenti allo Stato;

con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario anche le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di acquedotti locali e comprensoriali che interessino il territorio di una singola regione;

nonostante i ripetuti solleciti dopo la prima richiesta effettuata con ministeriale n. 41029 dell'8 marzo 1971, la regione Lazio non ha ancora fatto pervenire il proprio benestare sul trasferimento dell'acquedotto demaniale di Squarciarelli, situato nel comune di Grottaferrata (Roma);

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con foglio n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, pronunciandosi su analoga questione relativa al trasferimento dei canali demaniali d'irrigazione, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, ha precisato che, per non procrastinare oltre l'attuazione di un disposto legislativo, l'amministrazione ha l'obbligo di procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni, anche quando non sia possibile, in concreto, un accordo, fatti salvi per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto lo stato di consistenza del predetto acquedotto demaniale degli Squarciarelli, predisposto dall'U.T.E. di Roma in data 1° aprile 1977 e corredato di una relazione sullo stato manutentivo delle opere redatta il 12 novembre 1981 dal medesimo U.T.E. di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 1° aprile 1977 dell'acquedotto demaniale degli Squarciarelli, situato nel comune di Grottaferrata (Roma), corredato della relazione aggiuntiva 12 novembre 1981 sullo stato manutentivo delle opere dell'acquedotto stesso.

Art. 2.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'intendenza di finanza di Roma procederà alla consegna alla regione Lazio del bene trasferito, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale del bene a favore della regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si troverà, con gli oneri e i pesi inerenti, alla data della sua consegna alla regione Lazio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1984
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 309

(3991)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 luglio 1984.

Autorizzazione alla Universo assicurazioni S.p.a., in Bologna, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 4 dicembre 1982 della Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività nei rami: malattia (per rischi diversi da quelli già autorizzati), altri danni ai beni (per rischi diversi da quelli già autorizzati), perdite pecuniarie (per rischi diversi da quelli già autorizzati), tutela giudiziaria, corpi di veicoli terrestri nonché la riassicurazione nei rami già esercitati e nei rami tutela giudiziaria e corpi di veicoli terrestri;

Vista la lettera in data 4 maggio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 4 luglio 1984;

Decreta:

La Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nei rami: malattia (per rischi diversi da quelli già autorizzati), altri danni ai beni (per rischi diversi da quelli già autorizzati), perdite pecuniarie (per rischi diversi da quelli già autorizzati), corpi di veicoli terrestri, tutela giudiziaria, nonché della riassicurazione nei rami già esercitati e nei rami corpi di veicoli terrestri e tutela giudiziaria.

Roma, addì 18 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4098)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 14 luglio 1984.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ariano Polesine.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nel settore beni ambientali;

Visto, in particolare l'art. 82, comma 2, lettera *a*) del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che articoli di stampa, interrogazioni parlamentari, segnalazioni di associazioni protezionistiche e del sindaco di Goro hanno denunciato l'esistenza di abusive escavazioni di sabbia nell'Isola Rossi, che insiste nel mezzo dell'alveo del Po di Goro in comune di Ariano Polesine, a scopo puramente speculativo, con conseguente progressiva asportazione dell'intera isola, nonchè grave, irreparabile danno all'ambiente naturale, unico in Italia, del Delta del Po;

Considerato che l'Isola Rossi riveste importanza paesistica costituendo un elemento caratteristico del panorama godibile dalle sponde del Po di Goro e componendo, insieme al fiume stesso ed ai suoi argini, un complesso ambientale di notevole bellezza. In particolare l'andamento morfologico dell'Isola Rossi disegna, con il suo perimetro sinuoso cui si contrappone il piatto e regolare andamento della superficie, una situazione paesistica e panoramica dell'ambito territoriale gravitante intorno al delta padano. Essa rappresenta, pertanto, uno dei rari superstiti esempi di « insula » fluviale, laddove la sua rilevanza morfologica si integra in un complessivo quadro naturale in cui la vegetazione spontanea boschiva, quasi scomparsa lungo il corso del Po, assume un essenziale rilievo sotto il profilo della stessa godibilità dell'insieme. Inoltre un altro elemento di non secondaria importanza ambientale è che l'isola è ricca di molte specie di uccelli, sia di passo che di stazionamento, consentendo, così, la nidificazione di varie specie di aironi. L'assenza dell'elemento umano ha concorso in maniera alquanto determinante ad includere l'Isola Rossi in quel complesso di ambiti ancora integri, dal punto di vista paesistico, del delta padano comprendente, tra l'altro, l'isola di Mezzano, la Valle Dindona (già sottoposta a vincolo paesistico) e l'isola di Mezzanino, facente parte della riserva naturale dello scanno di Gorino;

Visto il fonogramma n. 535 in data 3 dicembre 1983 del Ministero per i beni culturali e ambientali con il quale si invita la regione Veneto a comunicare se intende provvedere all'imposizione del vincolo di tutela paesistica e si invita la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona a predisporre la documentazione per l'eventuale esercizio dei poteri ministeriali ai sensi del succitato art. 82, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il telegramma del presidente della regione Veneto in data 6 gennaio 1984 confermante la mancanza di tutela per la suddetta zona, e preannunciante di avere allo studio un progetto di vincolo comprendente ampie zone del delta padano;

Considerato, pertanto, che nessun provvedimento di tutela è stato adottato al riguardo dalla regione Veneto, per la protezione e la salvaguardia ambientale della località;

Sentito il parere del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso nella seduta del 30 maggio 1984, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera *a*) del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1983, concernente la delega dell'on. Ministro per i beni culturali e ambientali all'on. Sottosegretario per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

L'Isola Rossi, insistente nell'alveo del Po di Goro, in comune di Ariano Polesine — come delimitata nell'annessa planimetria, parte integrante del presente provvedimento — è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lettera *a*), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonchè a quelle contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona curerà che il comune di Ariano Polesine provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia dalla *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nel perimetro della zona vincolata, hanno l'obbligo di presentare alla regione Veneto, delegata ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa, nonché ai competenti organi centrali e periferici dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, nel caso di opere pubbliche, ai sensi e per gli effetti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/6 in data 24 giugno 1982.

Avverso il presente provvedimento i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di produrre, oltre a ricorso straordinario al Capo dello Stato ed al tribunale amministrativo regionale competente, ricorso al Governo della Repubblica, ex art. 4, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 14 luglio 1984

p. *Il Ministro*: GALASSO

(*Omissis*).

(4064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carrauto di Torino, è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotelli presse, con sede e stabilimento in Ponte S. Marco (Brescia), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società New Daily American di Roma, è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orizio Paolo, con sede e stabilimento in Rodengo Saiano (Brescia), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fo.Ce.It. di Pratola Peligna (L'Aquila), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adria Effe di S. Giovanni in Marignano (Forlì), è prolungata al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Bandini, in Roma, è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Rec'Man, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosacometta Blocchiere, con sede e stabilimento in Peschiera Borromeo (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie di Lainate, con sede e stabilimento in Lainate (Milano), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Crezar S.p.a. (fallita il 6 aprile 1982), con sede e stabilimento in Cassano d'Adda (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adrilon di Basciano (Teramo), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Augustea Pack S.r.l. di Roma, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Etrusca, con sede legale e stabilimento in Bernardino Verbano (Novara), è disposta la corresponsione per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speri, con sede e stabilimento in Merone (Como), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat pneumatici, con sede legale ed amministrazione in Torino, stabilimenti a Settimo Torinese (Torino) ed Anagni (Frosinone), sede centrale ed uffici di vendita a Torino e filiali periferiche, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. & C. Fontanarosa, camiceria, stabilimento in Napoli, è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana, con stabilimento in S. Anastasia (Napoli), è prolungata al 31 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitel.Co., con sede legale ed amministrativa in Genova ed unità produttiva di Napoli-Bagnoli, è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elif, con sede in Napoli e stabilimento in Benevento, è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarmoda, in Napoli, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie elettriche Pio Faggian, in La Spezia, è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imar, in Serra Riccò (Genova), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Implafan, con stabilimento in Cercola (Napoli), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Euroforni S.p.a., con sede in Napoli e stabilimenti di Genova-Cornigliano e Genova-Campi, è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni metalliche G.S.T., in Genova, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Diana, con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrinofer, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Garbarini, con sede e stabilimento in Bodio Lomnago (Varese), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ufema, con sede e stabilimento in Gropello Cairoli (Pavia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cattaneo Martinetta, con sede in Milano e stabilimenti in Rovellasca (Como) e Carnago (Varese), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato di Lodi, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICR - Industria Cucirini Riuniti, con sede in Genova e stabilimento a Lucca, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessuflex, con sede in Vicenza e stabilimenti in Vicenza e Recoaro Terme (Vicenza), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alteco di Montesilvano (Pescara), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a O.M.A. ora S.r.l. O.M.A., con sede e stabilimento in Vibo Valentia Marina (Catanzaro), è prolungata al 6 marzo 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, stabilimento Etna di Catania e unità produttive di Catania, Palermo, Siracusa e Roma, è prolungata al 25 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fo.Ce.It di Pratola Peligna (L'Aquila), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pre-Sal S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Salmour (Cuneo), è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Svim, con sede e stabilimento in Stroppiana (Vercelli), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.A., con sede in Bologna e stabilimento in Conselice (Ravenna), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Bandini, in Roma, è prolungata al 3 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. & C. Fontanarosa, camiceria, stabilimento in Napoli, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alteco di Montesilvano (Pescara), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A. ora S.r.l. O.M.A., con sede e stabilimento in Vibo Valentia Marina (Catanzaro), è prolungata al 6 giugno 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, stabilimento Etna di Catania e unità produttive di Catania, Palermo, Siracusa e Roma, è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salem S.p.a. di Spigno Monferrato (Alessandria), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pre-Sal S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Salmour (Cuneo), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scic, con sede e stabilimento di Parma, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salem S.p.a. di Spigno Monferrato (Alessandria), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Scic, con sede e stabilimento di Parma, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4038)

MINISTERO DEL TESORO

Rideterminazione delle competenze di alcuni settori di attività liquidatoria dell'Ufficio liquidazioni

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984, n. 25484, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1984, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 173, le competenze dei seguenti settori di attività liquidatoria dell'Ufficio liquidazioni, fissate dal decreto ministeriale 2 giugno 1983, sono state così rideterminate:

Settore III - Liquidazione: Ente nazionale assistenza gente del mare; Ente nazionale casse rurali, artigiane ed enti ausiliari. Fondazione figli italiani all'estero. Casse marittime (Adriatica, Meridionale e Tirrena); Cassa previdenza fra i lavoratori portuali di Genova e Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona;

Settore IX - Liquidazione: INAM, Gestione sanitaria INPS; Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano;

Settore XII - Liquidazione: gestione sanitaria ENPAS; Enti nazionali assistenza e previdenza consulenti del lavoro, farmacisti, medici, ostetriche e veterinari e Federazioni nazionali casse mutue commercianti, artigiani e coltivatori diretti; Cassa nazionale di malattia gente dell'aria; Cassa nazionale di malattia per i lavoratori dei giornali quotidiani; Fondo assistenza sanitari dirigenti aziende industriali;

Settore XIII - Liquidazione: Casse mutue aziendali e casse di soccorso e gestioni di assistenza sanitaria; Casse nazionali ingegneri e architetti, geometri, ragionieri, dottori commercialisti, avvocati e procuratori, Enti nazionali previdenza pittori e scultori, spedizionieri doganali; Opera nazionale invalidi di guerra.

(3979)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

Corso dei cambi del 1° agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1787,500	1787,500	1787,40	1787,500	—	1788,25	1789 —	1787,500	1787,500	1787,50
Marco germanico	613,500	613,500	613 —	613,500	—	613,40	613,300	613,500	613,500	613,50
Franco francese	200,250	200,250	200,03	200,250	—	200,15	200,050	200,250	200,250	200,25
Fiorino olandese	543,750	543,750	542,60	543,750	—	543,78	543,810	543,750	543,750	543,75
Franco belga	30,427	30,427	30,35	30,427	—	30,41	30,403	30,427	30,427	30,43
Lira sterlina	2331,750	2331,750	232,900	2331,750	—	2331,37	2331 —	2331,750	2331,750	2331,45
Lira irlandese	1892,700	1892,700	1888 —	1892,700	—	1892,90	1893 —	1892,700	1892,700	—
Corona danese	168,200	168,200	167,90	168,200	—	168,25	168,250	168,200	168,200	168,20
E.C.U	1374,300	1374,300	1371,90	1374,300	—	1374,60	1374,900	1374,300	1374,300	1374,30
Dollaro canadese	1367,100	1367,100	1368,50	1367,100	—	1366,80	1366,500	1367,100	1367,100	1367,10
Yen giapponese	7,278	7,278	7,28	7,278	—	7,28	7,279	7,278	7,278	7,28
Franco svizzero	723,500	723,500	722,50	723,500	—	723,45	723,400	723,500	723,500	723,50
Scellino austriaco	87,334	87,334	87,40	87,334	—	87,32	87,310	87,334	87,334	87,34
Corona norvegese	213,670	213,670	213,50	213,670	—	213,53	213,400	213,670	213,670	213,67
Corona svedese	212,150	212,150	211,50	212,150	—	212,28	212,400	212,150	212,150	212,15
FIM	291,830	291,830	292 —	291,830	—	291,92	292 —	291,830	291,830	—
Escudo portoghese	11,870	11,870	11,85	11,870	—	11,80	11,740	11,870	11,870	11,86
Peseta spagnola	10,855	10,855	10,87	10,855	—	10,90	10,860	10,855	10,855	10,86

Media dei titoli del 1° agosto 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	64,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	92,150
» 6% » » 1971-86	89,400
» 6% » » 1972-87	88,850
» 9% » » 1975-90	90 —
» 9% » » 1976-91	87,750
» 10% » » 1977-92	98 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	91,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P 97	80,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	13 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,800
» » » 1-6-1981/86 16%	102,500
» » » 1-8-1982/84 19%	—
» » » TR 2,5% 1983/93	94,750
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 9-1982/84	100 —
» » » » 1-10-1982/84	100,200
» » » » 1-11-1982/84	100,450
» » » » 1-12-1982/84	100,350
» » » » 1- 1-1983/85	100,500
» » » » 1- 2-1983/85	100,450
» » » » 1- 3-1983/85	100,300
» » » » 1- 4-1983/85	100,150
» » » » 1- 5-1983/85	100,325
» » » » 1- 6-1983/85	101,325
» » » » 1- 1-1982/86	101,675
» » » » 1- 3-1982/86	101,700
» » » » 1- 5-1982/86	101,600
» » » » 1- 6-1982/86	101,650
» » » » 1- 7-1982/86	101,850
» » » » 1- 8-1982/86	102,050
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1982/86	101,450
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101,075
» » » » 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1- 7-1983/86	100,075
» » » » 1- 8-1983/86	100,300
» » » » 1- 9-1983/86	99,950
» » » » 1-10-1983/86	100,200
» » » » 1- 1-1983/87	101,650
» » » » 1- 2-1983/87	101,825
» » » » 1- 3-1983/87	101,500
» » » » 1- 4-1983/87	101,050
» » » » 1- 5-1983/87	101,050
» » » » 1- 6-1983/87	101,275
» » » » 1-11-1983/87	100 —
» » » » 1-12-1983/87	100,500
» » » » 1- 7-1983/88	101,600
» » » » 1- 8-1983/88	101,650
» » » » 1- 9-1983/88	101,175
» » » » 1-10-1983/88	101,050
» » » » 1-11-1983/88	101 —
» » » » 1-12-1983/90	101,225
Buoni Tesoro Pol [illegible] 1-10-1984	99,350
» » » 18% 1- 1-1985	101,250
» » » 17% 1- 5-1985	101,350
» » » 17% 1- 7-1985	101,950
» » » 17% 1-10-1985	102,125
» » » 16% 1- 1-1986	101,800
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,250
» » » » 1983/90 11,50%	100,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1788,250
Marco germanico	613,400
Franco francese	200,150
Fiorino olandese	543,780
Franco belga	30,415
Lira sterlina	2331,375
Lira irlandese	1892,850
Corona danese	168,225
E.C.U	1374,600
Dollaro canadese	1366,800
Yen giapponese	7,278
Franco svizzero	723,450
Scellino austriaco	87,322
Corona norvegese	213,535
Corona svedese	212,275
FIM	291,915
Escudo portoghese	11,805
Peseta spagnola	10,857

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 29 maggio 1984, n. **100/SCPS/1.7/6811.**

Controlli sulle prescrizioni farmaceutiche.

Ai presidenti delle giunte regionali;
Agli assessori regionali alla sanità;
Al presidente della giunta provinciale di Bolzano;
Al presidente della giunta provinciale di Trento;
All'assessore provinciale alla sanità di Bolzano;
All'assessore provinciale alla sanità di Trento;
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario;
Al commissario dello Stato nella regione siciliana;
Al rappresentante del Governo nella regione sarda;
Al commissario dello Stato nella regione Friuli-Venezia Giulia;
Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta;
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano;
Al commissario del Governo nella provincia di Trento,

e, per conoscenza:

All'ANCI;
All'UNCEM;
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, stabilisce che le unità sanitarie locali effettuino controlli sistematici sulle prescrizioni farmaceutiche, verificando particolarmente quelle relative ai farmaci per i quali il prontuario dispone l'obbligo della relazione clinica.

Il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante fra l'altro misure urgenti in materia sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, all'art. 11, comma 10, ha riaffermato la necessità di tali controlli disponendo che con frequenza annuale vengano effettuate anche indagini a campione sulle prescrizioni rilasciate dai medici convenzionati e che i risultati siano comunicati al Ministero della sanità e alla regione.

Con circolare 17 settembre 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 1983, n. 259, questo Ministero ha richiamato l'attenzione su tale adempimento, fornendo delle indicazioni di carattere generale e sottolineandone la rilevanza per la configurazione della ipotesi di inerzia o ingiustificato ritardo ai fini dell'applicazione della norma sugli interventi sostitutivi di cui all'undicesimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 638.

Atteso che da parte di alcune regioni e unità sanitarie locali sono state manifestate incertezze sulle modalità di espletamento dell'adempimento in questione, si ritiene necessario fornire ulteriori precisazioni.

Premesso che è indispensabile il riscontro tra le distinte contabili riepilogative e le ricette presentate dalle farmacie per il rimborso dei medicinali erogati per conto del Servizio sanitario nazionale, l'attività di controllo da parte delle unità sanitare locali deve essere svolta partendo da dati statistici rilevati sistematicamente, dai quali trarre spunto per indagini più analitiche su particolari categorie e gruppi di farmaci e sul comportamento degli operatori sanitari. L'ampiezza delle rilevazioni statistiche ovviamente sarà determinata dalla possibilità di acquisire automaticamente i dati delle prescrizioni farmaceutiche, ma in ogni caso è necessario che siano tenuti costantemente in evidenza almeno alcuni dati mensili di base a livello di ogni singola farmacia, quali il numero delle ricette (e possibilmente delle prescrizioni, almeno a campione una o due volte l'anno), la spesa lorda e netta, l'incidenza del ticket e delle quote fisse, l'incidenza dei galenici e dei prodotti relativi all'assistenza integrativa sul complesso della spesa.

In attesa di generalizzare la lettura automatica delle ricette a seguito dell'adozione del codice a barre sulle confezioni farmaceutiche, di cui si prevede il completamento tra il corrente anno e il 1985, si reputa estremamente utile evidenziare anche nel frattempo, con metodi tradizionali, secondo criteri e periodicità omogenei fissati dalle regioni, i dati per singolo medico relativi al numero dei pezzi prescritti e alla spesa per assistito, individuando nel contempo particolari orientamenti della prescrizione. Tale attività infatti si inquadra negli obblighi delle unità sanitarie locali che, a norma dell'art. 24, comma primo, punto *c*), della legge 27 dicembre 1983, n. 730, saranno previsti dagli accordi collettivi nazionali, in sede di rinnovo della parte normativa.

A loro volta le regioni, sulla base dei riscontri indicati dall'art. 13, comma primo, della legge n. 181/82, forniranno trimestralmente alle singole unità sanitarie locali l'andamento della spesa farmaceutica di tutte le unità sanitarie locali del territorio regionale per consentire alle unità sanitarie locali medesime di confrontarli con i dati delle proprie farmacie e trarre elementi di verifica analitica nei casi di più rilevante scostamento della spesa relativa.

Indipendentemente dalla evidenziazione di anomalie, le ricette spedite da ogni singola farmacia dovranno essere esaminate a campione, almeno una volta nel corso dell'anno, sia per accertare la regolarità della spedizione che per effettuarne l'analisi tecnica.

Particolare attenzione sarà dedicata alle prescrizioni di farmaci per i quali il medico è tenuto a specificare la diagnosi e le indicazioni circostanziate, secondo quanto previsto dal prontuario del Servizio sanitario nazionale. L'utilità dell'esame di che trattasi non si esaurisce nella individuazione numerica dei casi in cui il medico prescrivente non ha ottemperato al vincolo posto dal prontuario. Tali prescrizioni devono al contrario essere valutate nel quadro dell'attività prescrittiva del medico allo scopo di evidenziare eventuali indirizzi terapeutici non proporzionati a esigenze reali.

Si ricorda inoltre che in base all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, accordo nazionale triennale per l'assistenza farmaceutica, funzionari accreditati dalla unità sanitaria locale hanno facoltà di prendere visione presso le farmacie delle ricette spedite, per acquisire elementi e rilevare dati sulla erogazione dell'assistenza.

Appare utile precisare che il controllo della prescrizione farmaceutica al domicilio dell'utente non rientra nella vigilanza farmaceutica; ciò non esclude che se emergesse un eccesso di prescrizioni a favore di singoli utenti l'unità sanitaria locale può disporre gli opportuni controlli medico-legali per accertare lo stato patologico connesso a tali prescrizioni e la congruità dell'indirizzo farmacologico seguito dal medico prescrittore.

Annualmente le unità sanitarie locali redigeranno una breve relazione sull'attività svolta, da indirizzare al Ministero della sanità (Servizio centrale della programmazione sanitaria - Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma) e alla regione, dando anche notizia degli interventi effettuati per correggere o impedire eventuali distorsioni e se, nei casi previsti, siano stati promossi i procedimenti disciplinari previsti dagli accordi collettivi nazionali.

Infine si fa rilevare che ogni intervento finalizzato ad una corretta prescrizione del farmaco e ad una maggiore responsabilità nei consumi darà migliori risultati se gli ordini dei medici e dei farmacisti forniranno costruttivamente la loro collaborazione.

Il Ministro: DEGAN

(4124)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Isernia

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 24 febbraio 1984, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Isernia;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1984, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Isernia, nell'ordine appresso indicato:

1)	Laurenza Giovanni	punti	140,191	su 174
2)	Matarese Francesco	»	134,731	»
3)	Gambassi Enrico	»	132,713	»
4)	Uccelletti Aldo	»	131,072	»
5)	Rizzo Guido	»	128,809	»
6)	Perfetti Luigi	»	125,927	»
7)	Boianelli Fernando	»	124,487	»
8)	Olivieri Antonio	»	119,549	»
9)	Domina Mariano	»	119,298	»
10)	Donzellini Ivo	»	118,983	»
11)	Di Caprio Salvatore	»	118,033	»
12)	Scorza Saverio	»	117,007	»
13)	Castellaneta Nicola	»	116,881	»
14)	Caruso Michele	»	116,782	»
15)	Ciraulo Giorgio	»	116,115	»
16)	Giraldo Mario	»	115,840	»
17)	Caccavale Antonio	»	115,686	»
18)	Galatro Vittorio	»	115,259	»
19)	Brun Flavio	»	114,920	»
20)	Frisi Doro	»	114,557	»
21)	Nitti Gabriele	»	114,439	»
22)	Lentini Graziano C.	»	113,601	»
23)	Matarrese Sebastiano	»	113,340	»
24)	Magoni Beniamino	»	112,966	»
25)	Luchetti Loreto	»	112,433	»
26)	Salvadore Adelino	»	111,507	»
27)	Barbara Francesco	»	111,058	»
28)	Pipia Giuseppe	punti	110,952	su 174
29)	Ferrari Francesco	»	110,537	»
30)	Coniglione Sebastiano	»	109,727	»
31)	Stabili Franco	»	109,629	»
32)	La Salandra Domenico	»	109,037	»
33)	Mingolla Aldo	»	108,714	»
34)	Longo Libero Benito	»	108,570	»
35)	Licata Giovanni Antonio	»	108,406	»
36)	Muzzi Vitantonio	»	108,248	»
37)	Zaffuto Paolo	»	106,502	»
38)	Ugolotti Enrico	»	106,101	»
39)	Monea Luigi	»	105,950	»
40)	Santoro Domenico	»	105,690	»
41)	Rizzo Gerlando	»	104,387	»
42)	Bruni Ugo	»	102,759	»
43)	Nigri Mario	»	101,664	»
44)	Di Turi Domenico	»	101,521	»
45)	Amico Salvatore	»	101,356	»
46)	Nardone Luigi	»	101,024	»
47)	Spada Giuseppe	»	98,715	»
48)	Tabarrini Agostino	»	95,609	»
49)	Iacopino Giuseppe	»	94,139	»
50)	Schiesaro Gianfranco	»	93,419	»
51)	Bigoni Riccardo	»	93,019	»
52)	Capizzi Vincenzo	»	90,816	»
53)	Bronte Angelo	»	90,492	»
54)	Priolo Vincenzo	»	90,062	»
55)	Plumari Paolo	»	88,557	»
56)	Galli Antonio	»	80,267	»
57)	Gambarota Corrado	»	79,226	»
58)	Piunti Romano	»	79,156	»
59)	Filograsso Spiridione	»	74,488	»
60)	Bassi Lucio	»	69,499	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(3988)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 212 del 2 agosto 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di La Spezia: Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, a due posti di agente tecnico.

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1984, n. 25.

Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della giunta regionale del personale destinatario delle leggi regionali n. 36 del 10 maggio 1980, n. 37 del 12 maggio 1980 e n. 56 del 29 maggio 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 28 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale comandato presso gli uffici della giunta regionale destinatario delle leggi regionali n. 36 del 10 maggio 1980, n. 37 del 12 maggio 1980, n. 56 del 29 maggio 1980, è inquadrato nel ruolo del personale della giunta regionale della Campania con decorrenza 1° febbraio 1981.

Art. 2.

L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del pèrsonale regionale hanno effetto dal 1° febbraio 1981, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge.

Il periodo di servizio prestato presso l'ente di provenienza nonché quello prestato presso la Regione anteriormente alla data 1° febbraio 1981 è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione stessa agli effetti della normativa regionale in atto vigente in materia di stato giuridico del personale, con esclusione di qualsiasi effetto economico non espressamente contemplato dall'art. 4 della presente legge.

Art. 3.

Il personale è inquadrato nel ruolo regionale in conformità alla unita tabella di corrispondenza (allegato 1) sulla base della posizione giuridica rivestita alla data del 31 gennaio 1981, sono fatte salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali ove queste retroagiscono i propri effetti anteriormente ad essa.

Per quanto riguarda il personale da inquadrare che riveste nell'ordinamento di provenienza qualifiche non espressamente previste nella tabella allegata, l'inquadramento nei livelli regionali sarà effettuato in via analogica sulla base dell'equipollenza delle qualifiche stesse.

Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge trovano inoltre applicazione i seguenti criteri integrativi:

a) le norme previste dall'art. 51, secondo comma, della legge regionale *17 marzo 1981*, n. 12 (*triennio dinamico con riferimento* alla data del 31 gennaio 1981) e dal punto *d*) della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, sono estese, e ferme restando tutte le condizioni e le modalità previste dalle normative medesime, al personale sotto indicato:

personale proveniente dallo Stato che al momento dello inquadramento in Regione non abbia goduto in virtù della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base al vecchio ordinamento di provenienza;

il personale proveniente dallo Stato che al momento dell'inquadramento *in* Regione *non abbia fruito dei benefici di* scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 312 dell'11 luglio 1980 sopra indicata;

il personale proveniente dagli enti pubblici, ad eccezione di quello di cui al successivo punto *c*);

b) personale cui, in forza dell'art. 4 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980 e dell'art. 2 della legge n. 391 del 24 luglio 1981, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima è collocato nel livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, ai maturare delle anzianità previste dal citato art. 4 ove non abbia usufruito di quanto previsto al precedente punto *a*);

c) i dipendenti con qualifica di commesso vengono inquadrati nel terzo livello se in possesso di otto anni di anzianità di servizio alla data del 30 settembre 1978.

I dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento vengono inquadrati nel sesto livello.

I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di dieci anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonché i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione, in possesso al 31 dicembre 1979 di nove anni *e sei mesi di anzianità nella carriera direttiva* e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto dalla tabella.

L'applicazione delle norme transitorie di cui alla presente legge *non può in alcun caso comportare* l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza.

Art. 4.

Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento si applicano i seguenti criteri.

La posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981; inoltre, il personale statale utilizza per la determinazione del maturato economico, anche miglioramenti economici decorrenti dal 1° febbraio 1981, ivi compresi, quelli la cui erogazione si attua nel 1982, che sono previsti dal contratto di provenienza; non si applicano i benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 previsti dalla legge regionale 7 luglio 1981, n. 41.

Al dipendente viene altresì riconosciuto il maturato in itinere con le modalità indicate dalla legge regionale 17 marzo 1981, n. 12.

Dal 1° febbraio 1981 compete al personale la progressione economica prevista dalla legge regionale 7 luglio 1981, n. 41.

Sono fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici maturati in virtù del contratto di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

Art. 5.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL).

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile in L. 1.200.000.000 per il 1984 si fa fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 43 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, che presenta sufficiente disponibilità.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio relativi alle spese per il personale dipendente della Regione, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 10 maggio 1984

FANTINI

ALLEGATO 1

Regione	Amministrazioni statali	Enti locali ed equiparati	E.P.T.	Consorzi industriali	Consorzi bonifica	ATAN e consorzi trasporti	Ospedalieri
I	I	I	I		1ª Fascia		I
II	II	II	II		2ª Fascia		II
III	III	III	III		3ª Fascia		III
IV	IV-V	IV-V	IV		3ª Fascia intermedia	VIII	IV
V	VI	VI-VII	V		4ª Fascia	VII	V-VI
VI	VII	VIII	VI		5ª Fascia		VII
VII	VIII	IX	VII		6ª Fascia		VIII
VIII	(1)..	X-XI	VIII	(2)..			I e II livello dirigenziale

(1) Direttore di divisione ed ispettore generale ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge n. 312/80 primo dirigente, dirigente superiore.

(2) Capo servizio carriera direttiva della legge n. 836/73 equiparato a direttore divisione aggiunto, in possesso al 31 dicembre 1979 di nove anni sei mesi di anzianità nella carriera direttiva e della laurea.

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1984, n. 26.

Collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 28 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori dei conti delle U.S.L. è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, uno designato dal consiglio regionale ed uno designato dall'assemblea generale dell'U.S.L.

La nomina dei revisori deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dall'insediamento dell'assemblea delle UU.SS.LL. o dal rinnovo dell'assemblea per i due terzi.

Possono essere scelti a far parte del collegio dei revisori dei conti delle UU.SS.LL. dottori commercialisti e ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero che abbiano svolto funzioni di revisori per incarico delle amministrazioni dello Stato per almeno cinque anni, magistrati amministrativi ed ordinari, ed inoltre, coloro che hanno svolto per almeno cinque anni il mandato di parlamentare, di consigliere regionale, di consigliere provinciale, di consigliere comunale di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di sindaco o di assessore comunale.

Il collegio dei revisori dei conti delle UU.SS.LL. dura in carica per tutta la durata dell'assemblea generale e si rinnova alla scadenza normale o quando si rinnovano i 2/3 dei componenti delle assemblee delle UU.SS.LL.

Alla scadenza del mandato o in caso di rinnovo dell'assemblea per i 2/3, il presidente dell'U.S.L. chiede al Ministro del tesoro ed al presidente della Regione di provvedere alla nomina del membro di propria competenza, provvedendo ad indire l'assemblea entro i trenta giorni per procedere alla nomina relativa.

Art. 2.

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere nominati membri del collegio dei revisori, e se eletti decadono, coloro che si trovano nelle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile, i parenti e gli affini dei componenti di organi di amministrazione delle unità sanitarie locali entro il quarto grado, e quelli che sono legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

Ai componenti il collegio dei revisori si applicano tutte le altre cause di ineleggibilità previste per i componenti gli organi di gestione delle unità sanitarie locali.

Art. 3.

Nomina e cessazione

Il collegio dei revisori dell'unità sanitaria locale è insediato a seguito di decreto del presidente della giunta regionale emesso in base alle nomine effettuate ai sensi del precedente art. 1. La revoca dei membri del collegio dei revisori, nel caso ricorrano le condizioni di giusta causa di cui all'art. 2400 del codice civile e la decadenza sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale a seguito di provvedimento dell'organo che lo ha designato o di sua iniziativa a seguito di circostanziata segnalazione, sentito previamente l'interessato e di concerto con le amministrazioni designanti.

Art. 4.

Sostituzioni

In caso di morte, di rinunzia, di revoca o di decadenza di un componente il collegio dei revisori, subentra il membro supplente fino al decreto del presidente della giunta regionale di nomina del membro effettivo e d'integrazione dell'organo.

Per la sostituzione dei membri di nomina regionale e di quelli dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, provvedono i rispettivi organismi nella loro prima riunione successiva all'evento di cui al comma precedente che ha determinato la vacanza.

Art. 5.

Indennità

Ai componenti il collegio dei revisori spetta una indennità annuale di carica, al presidente pari al 70% ed ai componenti pari al 60% di quella prevista, rispettivamente, per il presidente e per i componenti del comitato di gestione.

Ai componenti del collegio dei revisori non residenti nel comune ove ha sede l'unità sanitaria locale, sono rimborsate le spese di viaggio se il trasporto è eseguito con mezzi pubblici o il compenso chilometrico al lordo delle ritenute di legge nella misura di 1/4 del prezzo fissato dal Ministero per l'industria e il commercio per un litro di benzina normale per percorsi effettuati con mezzi propri, computando le distanze dall'abitazione alla sede dell'ente responsabile di servizio; detto rimborso non può comunque essere corrisposto se non per i viaggi strettamente necessari per la partecipazione alle sedute del comitato di gestione, dell'assemblea e del collegio dei revisori

L'onere della spesa occorrente per il pagamento ai revisori dell'indennità annuale di carica e del rimborso delle spese di viaggio ai sensi dei commi precedenti, farà carico alle singole unità sanitarie locali che provvederanno annualmente a determinarne l'importo ai fini dello specifico stanziamento nel bilancio di previsione.

Art. 6.

Doveri del collegio

Il collegio dei revisori deve controllare la gestione amministrativa dell'unità sanitaria, vigilare sull'osservanza della legge ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e delle situazioni trimestrali alle risultanze dei registri e delle strutture periodiche contabili.

Il collegio dei revisori deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.

I revisori possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio dei revisori può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione e su determinati atti.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatare sul registro delle adunanze e delle deliberazioni.

Art. 7.

I componenti il collegio, fatta salva ogni competenza derivante dall'ufficio di revisore da esercitare nell'ambito delle disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile disciplinanti l'istituto del collegio sindacale e dei revisori dei conti, sono tenuti a verificare:

a) che il contenuto degli atti e delle deliberazioni della assemblea generale e del comitato di gestione sia sempre aderente agli scopi istituzionali dell'unità sanitaria locale e in attuazione delle disposizini regionali che li prevedono e ne disciplinano i modi e i tempi per il loro conseguimento;

b) che la gestione dell'unità sanitaria locale sia improntata a criteri di sana economia;

c) che alcuna erogazione sia concessa in contrasto con la normativa in vigore o non prevista nell'ordinamento della unità sanitaria locale e, comunque, non corrispondente ai suoi fini istituzionali;

d) che sia assicurato costantemente l'equilibrio tecnico-finanziario della gestione segnalando, altresì, tempestivamente tutte le situazioni suscettibili di determinare disavanzi;

e) che l'ammontare delle erogazioni sia strettamente correlato alle disponibilità previste negli stanziamenti del bilancio di previsione e che lo stesso sia costruito su ragionevoli valutazioni, soggette ad aggiornamento, con relative formali variazioni, in base alle successive cognizioni intervenute nel corso dell'esercizio;

f) che l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari esclusivamente al conseguimento dei fini istituzionali della unità sanitaria locale, sia ispirata a criteri di prudenza e previamente inclusa nel piano sanitario regionale o, in sua assenza, in documenti equipollenti;

g) che di ogni aspetto della gestione, di ogni attività svolta, deve essere reso conto nel bilancio consuntivo, anche quando si tratta di gestioni effettuate per conto di terzi o affidate temporaneamente alle unità sanitarie locali.

Il collegio dei revisori è tenuto, inoltre, a segnalare al comitato regionale di controllo di cui all'art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ogni fatto che ritiene censurabile ai fini della legittimità o della nullità dei provvedimenti adottati dagli organi di gestione delle unità sanitarie locali.

Art. 8.

Riunioni e deliberazioni del collegio

Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno una volta al mese.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni collegiali consecutive decade dall'ufficio.

La decadenza è dichiarata con la procedura del precedente art. 3 su segnalazione del presidente del collegio dei revisori.

Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto sul registro di cui al precedente art. 6 e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere prese a maggioranza assoluta; il membro dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 9.

Intervento alle adunanze del comitato di gestione e dell'assemblea generale

I revisori devono assistere alle adunanze del comitato di gestione e alle assemblee. I revisori che non assistano senza giutificato motivo a tre assemblee consecutive o a tre adunanze del comitato di gestione decadono dall'ufficio, con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 10.

I revisori nell'esercizio delle loro funzioni hanno la qualità di pubblici ufficiali e devono adempiere i loro doveri con la diligenza del buon padre di famiglia e sono tenuti a rendere note le circostanze sopravvenute che possono determinare la decadenza o la revoca dall'ufficio. I revisori sono responsabili della verità delle loro affermazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 maggio 1984

FANTINI

(3404)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1984, n. 20.

Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *dell'*11 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge, nell'ambito delle competenze legislative regionali, detta norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico della Regione e per lo sviluppo della speleologia.

Titolo I

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO

Art. 2.

Pubblico interesse del patrimonio speleologico

Il patrimonio naturale costituito dagli ambienti carsici e dalle grotte della Toscana è soggetto alla presente legge per la rilevanza dei valori scientifici, culturali, estetici e paesaggistici che esso presenta.

In particolare, la presente legge considera il pubblico interesse del patrimonio speleologico in relazione a:

a) la prospezione idrogeologica e la protezione delle risorse idriche del sottosuolo carsico in funzione dell'approvigionamento idrico degli abitati;

b) la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o paesaggi carsici, sia nell'ambito epigeo sia in quello ipogeo;

c) il patrimonio di testimonianze palentologiche, paletnologiche, storiche o inerenti alla storia ed al folklore;

d) la presenza dei fenomeni naturali caratteristici dello ambiente carsico, di interesse scientifico anche applicativo, concernente i campi geologico, fisico, chimico, biologico e medico, anche al fine di una loro utilizzazione per la speleoterapia;

e) la possibilità di utilizzazione del patrimonio speleologico come sede di attività escursionistiche, sportive, culturali e didattiche;

f) la necessità di un servizio pubblico di prevenzione e soccorso specializzato nel campo speleologico.

Art. 3.

Istituzione del catasto regionale

E' istituito, presso la giunta regionale, il catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche della Toscana.

Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale.

Ai sensi della presente legge, sono definite aree carsiche quelle zone della Regione, anche in terreni non calcarei, nelle quali si verifichino fenomeni carsici e la conseguente formazione di grotte di apprezzabile consistenza e qualità ambientale.

Delle predette aree sono iscritti a catasto tutti i dati topografici, i rilievi speleologici e geologici, le possibilità di valorizzazione e la documentazione complessiva relativa all'inquinamento, deturpazione, distruzione di concrezioni e depositi.

Il catasto è istituito e aggiornato dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 4 e in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al successivo ottavo comma.

Al fine di assicurare la conservazione di cavità sotterranee di particolare interesse, è istituita una sezione speciale del catasto, nella quale sono iscritte le grotte e le aree carsiche che assumano specificità per la rilevanza e la rarità del valore espressi. Le deliberazioni con le quali le grotte e le aree carsiche sono iscritte nella sezione speciale sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Coloro che intendono far iscrivere a catasto grotte od aree carsiche, possono farne richiesta alla giunta regionale, corredando la domanda dei dati topografici relativi, nonché di una descrizione, anche sommaria o con foto, dei particolari naturali del terreno circonvicino. Copia della domanda è inviata dai richiedenti al comune (nel cui territorio si trova la grotta od area carsica) interessato.

Le norme attinenti all'impianto, al funzionamento, all'aggiornamento, all'accesso al catasto sono determinate con apposito regolamento che sarà presentato al consiglio regionale dalla giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Commissione speleologica regionale

Quale organo tecnico consultivo della giunta e del consiglio regionale nella materia di cui alla presente legge è istituita la commissione speleologica regionale così composta:

un membro della giunta regionale o suo delegato, che la presiede;

tre esperti speleologici designati dalla Federazione speleologica toscana;

tre esperti scelti dal consiglio regionale.

Quando deve esprimere il parere relativo all'iscrizione di grotte e aree carsiche nella sezione speciale del catasto, la commissione è integrata da un rappresentante del comune sul quale si trova la grotta o area carsica da iscrivere.

Art. 5.

Normativa per le grotte e aree carsiche iscritte nella sezione speciale del catasto

Per assicurarne una specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole all'interesse protetto ai sensi della presente legge, le grotte e le aree carsiche iscritte nella sezione speciale del catasto sono soggette ad apposita normativa di tutela ed uso da inserire quale variante allo strumento urbanistico.

Nel caso in cui una grotta o un'area carsica faccia parte di una zona protetta ai sensi della legge regionale 29 giugno 1982, n. 52, la normativa di cui all'art. 9 della legge suddetta può contenere la disciplina per la tutela, valorizzazione e utilizzazione della grotta o dell'area carsica.

Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, e ciò non sia altrimenti possibile, può essere disposta a favore dei comuni l'espropriazione delle stesse e delle relative aree di rispetto, al fine della loro sistemazione e dotazione di opere o servizi di protezione e della loro destinazione ad usi d'interesse collettivo.

L'espropriazione è condizionata ad apposita previsione da parte degli strumenti urbanistici.

Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri potranno essere concessi i contributi di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Miglioramento e incremento del patrimonio speleologico

Per opere di sistemazione speleologica: costruzione, ampiamento, miglioramento e manutenzione di strutture, attrezzature e impianti relativi alle cavità naturali, ai comuni, ai soggetti di cui al successivo art. 8 ed ai singoli proprietari dei terreni nei quali insistono, possono essere concessi contributi fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile.

Detti contributi sono ripartiti fra i soggetti richiedenti con deliberazione del consiglio regionale proposta dalla giunta.

L'approvazione da parte del comune del progetto delle opere di propria competenza ammesse al contributo regionale di cui al presente articolo costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

TITOLO II

NORME PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA

Art. 7.

Attività promozionale

Al fine di incentivare e sviluppare la ricerca speleologica in Toscana, la giunta regionale propone alla approvazione del consiglio regionale un programma per l'attuazione di ricerche e studi.

Il programma annuale può prevedere la concessione di contributi ai soggetti di cui al successivo art. 8 oltre che per le iniziative di cui al comma precedente anche per:

promozione di pubblicazioni di settore e di guide speleologiche;

acquisto e ammodernamento di attrezzature;

organizzazione di corsi di speleologia;

organizzazione di gruppi regionali di ispettori-guide speleologiche volontarie.

Contestualmente alla presentazione del programma dei finanziamenti, la giunta regionale presenta una relazione sulle attività finanziate e svolte nell'anno precedente.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 51, relative al soccorso speleologico.

Art. 8.

Soggetti

I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente titolo sono:

1) federazione speleologica regionale;

2) i singoli gruppi speleologici.

Per beneficiare i contributi, i suddetti soggetti devono:

a) produrre il proprio statuto;

b) produrre l'elenco dei soci in regola con l'assicurazione infortuni nell'espletamento dell'attività speleologica;

c) assumere l'impegno di fornire ogni anno la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei fondi assegnati per gli scopi indicati dalla presente legge e presentare, ogni anno, una relazione illustrata della attività svolta.

Art. 9.

Presentazione delle domande

Per ottenere i contributi di cui alla presente legge i soggetti interessati devono presentare domanda, corredata di un programma di intervento e della relativa previsione di spesa, diretta alla giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di L. 70 milioni di cui L. 50 milioni per contributi di cui all'art. 6 e L. 20 milioni per i contributi di cui all'art. 7.

Alla copertura della spesa per l'esercizio corrente si provvede con la variazione di bilancio di cui al successivo art. 12.

La spesa per gli esercizi finanziari successivi sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 11.

Variazioni di bilancio

Agli stati di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1984, sono apportate per analogo importo di competenza e di cassa le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 aprile 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 *febbraio* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 23 *marzo* 1984.

(3581)

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1984, n. **21.**

Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *dell'*11 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti nei comuni di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, devono essere effettuate indagini atte a verificare la realizzabilità delle previsioni degli strumenti urbanistici stessi sotto il profilo geologico e la compatibilità con le caratteristiche dei terreni, delle rocce e della stabilità dei pendii ai sensi del decreto ministeriale 21 gennaio 1981.

In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere eseguite indagini e approfondirne la conoscenza, ove siano già state eseguite ai sensi del primo comma, ai fini di stabilire la realizzabilità delle opere previste sotto il profilo geologico e geotecnico individuando, altresì, la sopportabilità dei carichi e le prescrizioni esecutive imposti dalle caratteristiche del sottosuolo.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana direttive tecniche per specificare ulteriormente le indagini di cui ai commi precedenti.

Art. 2.

Ai termini dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge dicembre 1981, le disposizioni dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, cessano di applicarsi dall'entrata in vigore della presente legge.

La valutazione della adeguatezza delle indagini di cui al precedente articolo è effettuata dalla Giunta regionale in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 17 aprile 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 *marzo* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *aprile* 1984.

(3582)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227